

**CONDIZIONI GENERALI RELATIVE
AI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE****1. DEFINIZIONI ED ALLEGATI****1.1 Allegati**

Gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento a Breve Termine.

1.2 Definizioni

Per gli scopi del presente Contratto i termini di seguito elencati, se con grafia maiuscola, avranno i seguenti significati, se non risulta diversamente dal contesto.

Accettazione della Domanda di Finanziamento a Breve Termine	Indica la comunicazione scritta con la quale la Banca ha accettato la Domanda di Finanziamento a Breve Termine ricevuta dalla Parte Finanziata
Allegato	Indica ciascuno degli eventuali allegati al presente Contratto di Finanziamento a Breve Termine
Autorizzazioni	Indica tutti i consensi, le autorizzazioni, le approvazioni, le iscrizioni all'albo professionale e le licenze necessari per lo svolgimento dell'attività della Parte Finanziata ai sensi di qualsiasi legge ad essa applicabile
Banca Finanziatrice o Banca	Indica Banca Transilvania S.A. con sede legale a Cluj-Napoca (Romania) Via George Baritiu n. 8 succursale di Roma Via Baldo degli Ubaldi 184/B CAP 00167 iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia cod. 3437.1 - Codice Fiscale 12530711006, P.IVA e numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Roma RM - 1381265 e ogni suo avente causa a qualsiasi titolo, incluso ogni cessionario ai sensi dell'art. 13 [Cessioni] del presente Contratto (inclusi il soggetto od i soggetti risultanti da eventuali operazioni di fusione, di scissione, di cessione a qualsiasi altro titolo di ramo d'azienda)
Capitale Residuo	Indica, ad una data di valutazione, l'importo in linea capitale non ancora rimborsato dalla Parte Finanziata
Condizioni per la Sottoscrizione del Contratto	Indica le condizioni di merito creditizio della Parte Finanziata, stabilite dalla Banca secondo le politiche di concessione dei finanziamenti ragionevolmente adottate dalla Banca Finanziatrice e accertate, ai fini del Contratto, sulla base della documentazione allegata alla Domanda di Finanziamento
Conto della Parte Finanziata	Indica il conto corrente bancario indicato nella Domanda di Finanziamento
Contratto	Significa le presenti condizioni generali relative ai contratti di finanziamento a breve termine, unitamente al relativo Documento di Sintesi, al Piano di Ammortamento, alla Domanda di Finanziamento, all'Accettazione della Domanda di Finanziamento ed agli altri eventuali Allegati
Data di Erogazione	Significa la data in cui le somme sono messe a disposizione della Parte Finanziata, come indicato nel Contratto
Data di Sottoscrizione	Indica la data di sottoscrizione dell'Accettazione della Domanda di Finanziamento da parte della Banca, la quale verrà effettuata unitamente alla firma, da entrambe le Parti, della documentazione allegata alla Domanda di Finanziamento (Documento di Sintesi, Condizioni Generali di Finanziamento)

	per il finanziamento a breve termine ed eventuali garanzie indicate nell'Allegato 1 alla Domanda di Finanziamento denominato "Condizioni Sospensive per l'Erogazione")
Debito	Indica ogni obbligazione, anche di garanzia per obbligazioni di terzi, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida e/o esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro
Documentazione Finanziaria	Indica, congiuntamente, le presenti condizioni generali relative ai contratti di finanziamento a breve termine, unitamente al relativo Documento di Sintesi, alla Domanda di Finanziamento, all'Accettazione della Domanda di Finanziamento ed agli eventuali Allegati, nonché i documenti allegati alla Domanda di Finanziamento ed i documenti relativi alla costituzione delle eventuali garanzie e ogni altro documento a cui si fa riferimento nell'ambito del Contratto e degli Allegati
Documento di Sintesi	Significa il documento di sintesi riepilogativo di tutte le condizioni economiche applicate alla Parte Finanziata, il quale costituisce il frontespizio del Contratto e ne fa parte integrante e sostanziale
Domanda di Finanziamento	Indica la domanda di concessione del Finanziamento rivolta dalla Parte Finanziata alla Banca
Effetto Significativo	Pregiudizievole Indica, secondo quanto determinato in buona fede dalla Banca Finanziatrice: <ol style="list-style-type: none"> i. un significativo deterioramento delle condizioni patrimoniali, economiche, finanziarie o operative della Parte Finanziata; o ii. un pregiudizio sulla validità e/o l'efficacia di qualsiasi documento facente parte della Documentazione Finanziaria; iii. un pregiudizio significativo dei diritti della Banca Finanziatrice derivanti dalla Documentazione Finanziaria
Finanziamento	Significa l'operazione creditizia posta in essere con il Contratto, il cui importo viene indicato nel Documento di Sintesi
Forza Maggiore	Significa qualsiasi evento assolutamente imprevedibile, irresistibile e imminente, che non è causato neanche parzialmente da colpa di alcuna delle Parti. A titolo esemplificativo, si tratta di guerra, rivoluzione, incendio, inondazione, epidemie, quarantena, caduta delle linee di comunicazione, embargo, se per esempio, determinano l'impossibilità per la Banca di svolgere attività bancaria o, per la Parte Finanziata, l'impossibilità di effettuare i pagamenti dovuti
Garante	Significa il datore di garanzie sia esso la Parte Finanziata e/o un terzo
Garanzie	Significa il contratto di cessione di crediti in garanzia, le fidejussioni personali dei soci e/o degli amministratori della Parte Finanziata, le lettere di patronage e qualsiasi altra garanzia indicata nell'Allegato 1 alla Domanda di Finanziamento che potrebbe essere richiesta alla Parte Finanziata a garanzia del Finanziamento
Giorno Lavorativo	Indica un giorno (diverso dal sabato, dalla domenica e dalle feste stabilite dalla Legge Applicabile) in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico in Italia e in Romania al fine della prestazione di tutti i servizi allo sportello
Gravame	Indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere, o vincolo di natura reale o personale, privilegio su beni, nonché ogni forma di destinazione o separazione patrimoniale e ogni altra forma di garanzia, pretesa, diritto di terzi (inclusi i diritti di opzione)

Importo Netto delle Garanzie	Indica, ad una data di valutazione, la differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> - (A) l'importo residuo in linea capitale di tutte le eventuali garanzie rilasciate a favore della Banca a garanzia del Finanziamento; e - (B) l'importo totale di tutte le somme in linea capitale pagate a qualsiasi titolo dai debitori ceduti o dai fideiussori o altri garanti durante l'esecuzione del Contratto e l'importo totale delle garanzie che sono state classificate come "crediti in sofferenza" secondo le politiche di recupero ragionevolmente adottate dalla Banca Finanziatrice
Imposte	Indica qualsiasi imposta, tassa, tributo od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e qualsivoglia penalità anche conseguenti all'omesso o ritardato pagamento di oneri fiscali
Interessi di mora	Ha il significato di cui all'art. 6.2
Legge Applicabile	significa qualsiasi legge, regolamento, codice, deliberazione, circolare, raccomandazione, ordinanza, decisione giudiziaria, ordine, decreto o direttiva e qualsiasi altro atto legislativo o amministrativo avente carattere normativo applicabile in Italia e/o in Romania, compresi i principi generali di diritto, proveniente da un'autorità italiana e/o romena, compresi ma non limitatamente, la Banca d'Italia, la Banca Nazionale della Romania, il CICR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze oppure l'interpretazione di uno qualsiasi degli atti appena menzionati da parte di un'autorità italiana o romena. I riferimenti a disposizioni della Legge Applicabile si intendono alla Legge Applicabile avente vigore in Italia ed in Romania come di volta in volta emendata e integrata, unitamente alle relative disposizioni attuative.
Parte Finanziata	Indica la società o il professionista indicato nella Domanda di Finanziamento e ogni suo avente causa a qualsiasi titolo (inclusi il soggetto od i soggetti risultanti da eventuali operazioni di fusione, di scissione, di cessione a qualsiasi altro titolo di ramo d'azienda)
Parti	Parte significa la Banca o la Parte Finanziata o il Garante se diverso dalla Parte Finanziata, individuati singolarmente e Parti significa, collettivamente, la Banca, la Parte Finanziata e il Garante se diverso dalla Parte Finanziata
Piano di Ammortamento	Significa il piano di ammortamento del Finanziamento allegato al Documento di Sintesi
Rapporto di Collateralizzazione	Indica il rapporto tra: <ul style="list-style-type: none"> (i) l'Importo Netto delle Garanzie ad una data di valutazione e (ii) il Capitale Residuo che non sia stato cancellato ai sensi dell'art. 4.2 [Rimborso anticipato Obbligatorio] e/o dell'art. 4.3 [Rimborso anticipato volontario]
Tasso di Interesse	Indica il tasso di interesse debitore annuo nominale, indicato nel Documento di Sintesi
TUB	Indica il Testo Unico Bancario, cioè il Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

2. OGGETTO

2.1 Concessione del Finanziamento

La Banca concede, secondo i termini e le condizioni di seguito indicati, alla Parte Finanziata che accetta, un Finanziamento per la somma complessiva indicata nel Documento di Sintesi ("**Somma Erogata**").

2.2 Scopo del Finanziamento

Il Finanziamento viene concesso allo scopo indicato nella Domanda di Finanziamento.

2.3 Esclusione di responsabilità e assenza di oneri di verifica

Ferme restando le obbligazioni della Parte Finanziata di utilizzare il Finanziamento secondo quanto previsto nel presente Contratto, la Banca non avrà alcun obbligo né sarà pertanto in alcun modo tenuta a controllare e/o verificare né pertanto assumerà alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo del Finanziamento da parte della Parte Finanziata. Il mancato controllo o verifica non esimerà pertanto la Parte Finanziata dai relativi obblighi ai sensi del presente Contratto.

2.4 Condizioni per la sottoscrizione del Contratto

La Banca Finanziatrice dichiara di aver ricevuto dalla Parte Finanziata tutta la documentazione di cui alla Domanda di Finanziamento e di aver quindi ritenuto avverate le *Condizioni per la Sottoscrizione del presente Contratto*.

2.5 Condizioni di Erogazione

- 2.5.1 Il versamento della Somma Erogata viene effettuato in un'unica soluzione a diretto favore della Parte Finanziata con accredito sul Conto della Parte Finanziata aperto a nome di quest'ultima presso la Banca.
- 2.5.2 La Banca renderà disponibile la Somma Erogata entro il termine massimo previsto nel Documento di Sintesi, fatte salve le ipotesi di caso fortuito o Forza Maggiore.

3. DURATA DEL FINANZIAMENTO

- 3.1 Il presente Contratto ha la durata indicata nel Documento di Sintesi.

4. RIMBORSO

4.1 Modalità di rimborso

- 4.1.1 La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare la Somma Finanziata e a pagare i relativi interessi e spese, entro il termine di durata del Contratto, mediante il pagamento di rate mensili posticipate con scadenza l'ultimo giorno del mese di riferimento, con addebito diretto nel Conto corrente della Parte Finanziata indicato nella Domanda di Finanziamento, senza necessità di espressa richiesta da parte della Banca, secondo il Piano di Ammortamento allegato al Documento di Sintesi, che fa parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 4.1.2 La prima rata scadrà nell'ultimo Giorno del mese di erogazione del Finanziamento.
- 4.1.3 La Parte Finanziata autorizza fin d'ora la Banca Transilvania affinché provveda ad addebitare le rate di ammortamento sul Conto corrente della Parte Finanziata indicato nella Domanda di Finanziamento, aperto presso la Banca, secondo il predetto Piano di Ammortamento.

4.2 Rimborso anticipato obbligatorio

- 4.2.1 Nel caso in cui, a garanzia del Finanziamento, la Banca abbia richiesto il rilascio di Garanzie, qualora ad una qualsiasi data di valutazione risulti che il Rapporto di Collateralizzazione è inferiore al 110% (cento dieci per cento), la Banca ne darà comunicazione scritta alla Parte Finanziata a cui allegherà il Rapporto di Calcolo contenente la determinazione del Rapporto di Collateralizzazione.
- 4.2.2 Le Parti concordano che la Parte Finanziata dovrà, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente:
- Rilasciare altre Garanzie alla Banca; o, in alternativa
 - rimborsare anticipatamente il Capitale Residuo (unitamente agli interessi maturati alla relativa data di rimborso anticipato obbligatorio) in un ammontare sufficiente affinché alla relativa data di rimborso anticipato obbligatorio (sulla base dei dati di calcolo alla rispettiva data di valutazione e tenuto conto delle somme rimborsate anticipatamente ai sensi del presente articolo) il Rapporto di Collateralizzazione sia pari o superiore al 110% (cento dieci per cento).
- 4.2.3 Rimane inteso che la Banca ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rinunciare al ripristino totale o parziale del Rapporto di Collateralizzazione.

4.3 Rimborso anticipato volontario

- 4.3.1 La Parte Finanziata ha facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento dandone preavviso scritto alla Banca

mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della rata in concomitanza della quale la Parte Finanziata intende esercitare questa facoltà.

- 4.3.2 La facoltà di rimborso anticipato volontario della Parte Finanziata è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni:
- (i) che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, ivi compresi gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui la Banca fosse creditrice in relazione al Finanziamento;
 - (ii) che la Parte Finanziata paghi alla data preavvisata la rata in scadenza, oltre al capitale da rimborsare anticipatamente.
 - (iii) che la Parte Finanziata corrisponda – nei casi previsti - la commissione di estinzione anticipata o di rimborso anticipato parziale indicata nel Documento di Sintesi; questa commissione non è applicabile se la Parte Finanziata è persona fisica o microimpresa.
- 4.3.3 L'avviso di rimborso anticipato sarà irrevocabile per la Parte Finanziata, che dovrà quindi rimborsare anticipatamente la somma ivi indicata, nelle condizioni sopra indicate.
- 4.3.4 Ogni restituzione parziale produrrà la diminuzione dell'importo del Capitale Residuo, in base al quale sarà calcolato un nuovo piano di ammortamento; in caso di rimborso anticipato, il numero delle rate residue originariamente stabilito può rimanere invariato oppure essere ridotto, a scelta della Parte Finanziata da comunicare per iscritto.
- 4.3.5 L'estinzione totale comporta la chiusura immediata del rapporto contrattuale, con la restituzione del Capitale Residuo prima della scadenza del Finanziamento.

5. PORTABILITA' DEL FINANZIAMENTO

- 5.1** Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento, la Parte Finanziata ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, la Parte Finanziata, se persona fisica o microimpresa (come definita dal D. Lgs. n. 206/2005), non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto di finanziamento mantiene i diritti e le garanzie del vecchio, ai sensi delle norme imperative della Legge Applicabile.

6. INTERESSI

6.1 Tasso di Interesse.

- 6.1.1 Sul Capitale Residuo matureranno interessi calcolati al Tasso di Interesse indicato nel Documento di Sintesi che fa parte integrale e sostanziale del presente Contratto.
- 6.1.2 Nei periodi in cui l'indice Euribor dovesse assumere valori negativi, il tasso applicato sarà pari alla sola maggiorazione prevista/spread.
- 6.1.3 Il conteggio e la liquidazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs n. 385 dell'1/9/1993 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3/8/2016 e, in caso di modifica della predetta normativa, secondo la normativa vigente.
- 6.1.4 La Parte Finanziata prende atto che il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) relativo al presente Finanziamento è quello indicato nel Documento di Sintesi.
- 6.1.5 In caso di finanziamento a tasso variabile, il tasso di riferimento sarà determinato dal valore dell'indice EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 365 a 6 mesi rilevato nell'ultimo giorno del trimestre antecedente a quello di decorrenza della prima rata e, successivamente, sarà aggiornato trimestralmente in funzione dell'EURIBOR 365 a 6 mesi rilevato nell'ultimo giorno del trimestre precedente (cioè in funzione del predetto indice rilevato il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre). Ai fini del calcolo del tasso di riferimento, il valore dell'indice Euribor non potrà essere inferiore allo 0% (zero %). Il tasso così determinato avrà decorrenza dal primo giorno del trimestre successivo; pertanto le variazioni di interesse avranno effetto con pari decorrenza.
- 6.1.6 Le Parti convengono, in caso di finanziamento a tasso variabile - e la Parte Finanziata dichiara di assumere quindi ogni maggior onere relativo - che le rate di ammortamento siano soggette a variabilità per effetto dell'adeguamento dell'interesse che la Banca è espressamente autorizzata ad effettuare con le modalità più avanti descritte.

6.2 Interessi di Mora

- 6.2.1 Sulle somme dovute dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Contratto (es. a titolo di rimborso, anche anticipato, del Capitale Residuo, ovvero a titolo di commissioni, indennizzi per Imposte o altri costi, oppure a titolo di risarcimento del danno dovuto in caso di cessazione anticipata del Contratto), e non pagate alle scadenze stabilite, saranno dovuti Interessi di Mora nella misura indicata nel Documento di Sintesi, da calcolarsi dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato (inclusa) sino alla data di effettivo pagamento (esclusa). Gli Interessi di Mora non sono cumulabili con gli interessi corrispettivi.
- 6.2.2 Resta inteso che gli Interessi di Mora decoreranno di pieno diritto, senza necessità di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e comunque senza pregiudizio per il diritto della Banca: (i) di risolvere il Contratto per inadempimento della Parte Finanziata secondo quanto previsto all'art. 11 [*Decadenza dal beneficio del termine, recesso e risoluzione*], (ii) di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi o ad altro titolo, ai sensi e per gli effetti della Documentazione Finanziaria, nonché (iii) di ottenere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito, in deroga all'art. 1224 comma 2 del codice civile.

6.3 Limite legale al Tasso di Interesse ed al Tasso di Mora

Resta inteso che, qualora il Tasso di Interesse e/o il Tasso di Mora dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge sull'usura n. 108/1996, gli stessi si intenderanno automaticamente ridotti (per il periodo strettamente necessario) al tasso di interesse massimo consentito dalla legge.

7. PAGAMENTI

7.1 Moneta di pagamento

Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, ogni pagamento dovuto alla Banca da parte della Parte Finanziata in relazione alla Documentazione Finanziaria dovrà essere effettuato in Euro. Qualora il pagamento di qualsiasi somma venga effettuato con addebito su un conto espresso in valuta diversa dall'Euro, la Banca applicherà a tale operazione il tasso di cambio di riferimento della BCE del giorno precedente all'operazione +/- uno spread pari al 2%.

7.2 Imputazione. Compensazione

- 7.2.1 Qualunque somma pagata dalla Parte Finanziata ai sensi della Documentazione Finanziaria, sarà imputata dalla Banca, indipendentemente dall'eventuale diversa imputazione indicata dalla Parte Finanziata, come segue:
- i. in primo luogo, al pagamento delle spese di qualunque natura (comprese quelle giudiziali), degli accessori, dei costi, delle commissioni, delle Imposte dovute ai sensi della Documentazione Finanziaria, nonché al rimborso di qualsiasi altra somma fosse stata pagata dalla Banca Finanziatrice per conto della Parte Finanziata;
 - ii. in secondo luogo, al pagamento delle somme dovute a titolo di interessi (prioritariamente se Interessi di Mora) in relazione al Finanziamento;
 - iii. in terzo luogo, al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale in relazione al Finanziamento;
 - iv. in quarto luogo, al pagamento delle somme dovute a qualsiasi altro titolo in relazione alla Documentazione Finanziaria.
- 7.2.2 La Parte Finanziata rinuncia sin d'ora alla facoltà di compensare qualsiasi credito liquido ed esigibile dalla stessa vantato nei confronti della Banca e/o valore di propria spettanza esistente a qualsiasi titolo presso la Banca Finanziatrice con i crediti vantati dalla Banca stessa ai sensi del presente Contratto e/o della restante Documentazione Finanziaria.
- 7.2.3 La Parte Finanziata riconosce sin d'ora alla Banca, la facoltà di compensare a proprio beneficio in ogni momento qualsiasi credito ai sensi del presente Contratto e della restante Documentazione Finanziaria nei confronti della Parte Finanziata, con i valori e/o con i crediti di spettanza della Parte Finanziata esistenti a qualsiasi titolo presso la Banca. Nel caso in cui la Parte Finanziata fosse una persona fisica oppure una microimpresa, per operare la compensazione i crediti della Banca devono essere certi, liquidi, ed esigibili.

- 7.2.4 Nei limiti di quanto previsto dall'art. 1462 primo comma del codice civile, l'obbligo della Parte Finanziata di pagare alle date stabilite le somme dovute a titolo di rimborso di capitale, pagamento di interessi o ad altro titolo e, più in generale, l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto non potrà essere sospeso o ritardato neanche in caso di contestazione, sia pure giudiziale, che fosse sollevata dalla Parte Finanziata o da terzi o che dovesse, comunque, sorgere tra le Parti. Ogni eccezione potrà essere fatta valere solo successivamente all'avvenuto integrale pagamento di dette somme ed al solo fine di domandarne la restituzione.

8. MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

8.1 Maggiori oneri

Qualora, successivamente alla Data di Sottoscrizione, per l'effetto diretto di mutamenti della Legge Applicabile e/o di emanazione di regolamenti, disposizioni o direttive da parte di autorità di controllo e/o di vigilanza delle istituzioni creditizie (incluse le autorità romene), ovvero da parte di autorità monetarie, fiscali o valutarie (incluse le autorità romene), la Banca incorra in un costo aggiuntivo e/o in oneri fiscali (con esclusione di quelli relativi al reddito di impresa) relativamente al Finanziamento, la Parte Finanziata sarà tenuta, su richiesta della Banca, a versare l'importo che risulti necessario per tenere indenne la Banca stessa da tali costi e/o oneri. I suddetti costi ed oneri saranno applicati in buona fede dalla Banca e debitamente documentati.

8.2 Obblighi di protezione

Nel caso in cui la Parte Finanziata sia tenuta ad effettuare i pagamenti di cui al precedente art. 8.1 [Maggiori oneri], senza pregiudizio alcuno per i diritti della Banca Finanziatrice e per gli obblighi della Parte Finanziata ai sensi del Contratto, la Banca, a richiesta della Parte Finanziata, dovrà attivarsi in buona fede allo scopo di mitigare gli effetti di dette circostanze nei limiti in cui ciò sia consentito dalla Legge Applicabile e non rechi pregiudizio alla sua situazione patrimoniale e finanziaria.

8.3 Illiceità

Qualora l'introduzione, la modifica o l'abrogazione di qualsiasi Legge Applicabile e/o l'emanazione di regolamenti, disposizioni o direttive da parte di autorità che esplichino funzioni di controllo e di vigilanza nei confronti della Banca finanziatrice oppure da parte di autorità fiscali, valutarie, monetarie o di altra autorità amministrativa rendessero illecito per la Banca:

- i. mantenere in essere il Finanziamento; o
- ii. adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto,

la Parte Finanziata rimborserà il Capitale Residuo (unitamente ai relativi interessi maturati alla data del rimborso), alla data indicata nell'apposita comunicazione della Banca.

9. DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLA PARTE FINANZIATA

- 9.1** La Parte Finanziata rende alla Banca le seguenti dichiarazioni e garanzie di cui garantisce la veridicità, completezza ed accuratezza:

- i. **Costituzione:** la Parte Finanziata è una società o una ditta individuale regolarmente costituita in conformità alle disposizioni della legge italiana e validamente operante in conformità al proprio atto costitutivo e statuto vigente oppure un professionista abilitato ad esercitare la professione in Italia.
- ii. **Insolvenza:** la Parte Finanziata e l'eventuale Garante(i) non si trovano in stato di insolvenza né è soggetta(o) a liquidazione volontaria, né ha avviato alcuna procedura concorsuale ai sensi della Legge Applicabile.
- iii. **Scopo del Finanziamento:** la Parte Finanziata ha pieno diritto di utilizzare il Finanziamento conformemente allo scopo indicato nella Domanda di Finanziamento.
- iv. **Poteri di Sottoscrizione:** la Parte Finanziata ha adottato debitamente tutte le delibere e posto in essere tutti gli atti necessari ad autorizzare le operazioni previste nella Documentazione Finanziaria e tali delibere ed atti sono validi ed efficaci; la Parte Finanziata, in conformità con il proprio statuto, ha debitamente conferito ai propri rappresentanti i poteri per sottoscrivere la

Documentazione Finanziaria ed ha debitamente conferito ai rappresentanti autorizzati alla firma, i poteri per la sottoscrizione di ogni altra comunicazione utile e/o necessaria ai sensi della Documentazione Finanziaria.

- v. **Autorizzazioni:** la Parte Finanziata ha ottenuto e mantiene tutte le Autorizzazioni;
- vi. **Assenza di conflitti:** la sottoscrizione, il perfezionamento e l'adempimento da parte della Parte Finanziata degli obblighi derivati dalla Documentazione Finanziaria e delle delibere assunte non sono causa di, e non comporteranno conflitto con, o violazione di, alcuna disposizione contenuta: nel suo atto costitutivo e/o statuto; in qualsivoglia contratto od altro atto di cui la stessa è parte o da cui è comunque vincolata ovvero da cui sono vincolati tutti od alcuni dei suoi beni e in qualsiasi norma della Legge Applicabile o in qualsiasi provvedimento amministrativo o giudiziale.
- vii. **Assenza di procedimenti significativi:** non sono in corso procedimenti giudiziali, arbitrari, amministrativi o, per quanto a conoscenza della Parte Finanziata, altri procedimenti pendenti o minacciati nei confronti della Parte Finanziata e/o del Garante(i) che, se avessero un esito negativo, potrebbero determinare un Effetto Pregiudizievole Significativo.
- viii. **Correttezza, esattezza e completezza delle informazioni:** tutte le informazioni riguardanti la Parte Finanziata, le Garanzie e i Garanti eventualmente fornite alla Banca, in relazione con il Finanziamento e la Documentazione Finanziaria sono veritiere, complete e accurate sotto ogni aspetto; dalla data in cui tali informazioni sono state fornite, non è intervenuta alcuna circostanza che non sia stata comunicata alla Banca Finanziatrice, la quale possa rendere una qualsiasi di tali informazioni non corretta, non veritiera o non completa; la Parte Finanziata non ha ommesso di comunicare alla Banca alcuna informazione alla stessa nota (o che avrebbe dovuto essere nota alla stessa usando la normale diligenza) che, se conosciuta, avrebbe portato la stessa a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.
- ix. **Documenti:** la copia di ogni documento messo a disposizione della Banca è una copia completa e conforme al rispettivo originale;
- x. **Gravami:** non esiste alcun Gravame sui beni della Parte Finanziata e dell'eventuale Garante, oltre ai gravami specificamente comunicati ed accettati per iscritto dalla Banca.
- xi. **Imposte:** ad eccezione delle Imposte non pagate e che risultano dalla documentazione depositata unitamente alla Domanda di Finanziamento, la Parte Finanziata ha sempre rispettato e tuttora rispetta la legge italiana in materia fiscale ed ha regolarmente e tempestivamente effettuato le liquidazioni ed i versamenti richiesti e dovuti in relazione alle Imposte e alle ritenute previste dalla legge italiana. La Parte Finanziata ha presentato entro i termini stabiliti ed in conformità alle modalità prescritte dalla legge italiana, tutte le dichiarazioni dei redditi, le altre dichiarazioni fiscali e i prospetti dei contributi sociali e previdenziali che ha l'obbligo di presentare e:
 - a) tali prospetti e dichiarazioni riflettono accuratamente tutte le passività sostenute dalla Parte Finanziata con riferimento alle imposte ed ai contributi socio-previdenziali per il periodo cui queste si riferiscono; e
 - b) la Parte Finanziata ha debitamente e puntualmente effettuato e pagato, conformemente alle modalità stabilite dalla legge italiana, le trattenute fiscali, previdenziali ed assistenziali applicabili.
- xii. **Bilanci:** i bilanci e le situazioni contabili semestrali della Parte Finanziata (se la redazione è necessaria in conformità alla legge italiana):
 - a) Sono stati redatti in conformità ai principi contabili applicabili secondo la legge italiana;
 - b) Forniscono, conformemente ai suindicati principi contabili, un quadro fedele, veritiero, completo ed accurato della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché dei risultati dell'attività della Parte Finanziata alla data in cui sono stati predisposti e per tutto il relativo periodo di riferimento;

- c) Non contengono errori sostanziali od omissioni di fatti sostanziali che renderebbero fuorvianti detti documenti contabili.
- xiii. **Documentazione contabile:** tutti i libri sociali e le scritture contabili della Parte Finanziata sono completi, corretti ed accurati in ogni aspetto rilevante, sono stati preparati in conformità alla legge italiana ed ai principi contabili summenzionati e non contengono errori sostanziali od omissioni di fatti sostanziali che li renderebbero fuorvianti: tutte le delibere e le operazioni ivi riportate sono state assunte e, rispettivamente, condotte nell'osservanza della legge italiana, dei menzionati principi contabili, nonché dell'atto costitutivo e/o dello statuto della Parte Finanziata.
- xiv. **Proprietà e disponibilità dei beni:** salvo quanto previsto dalla Documentazione Finanziaria, la Parte Finanziata ha la piena ed esclusiva proprietà ovvero il diritto di godere validamente e liberamente di tutti i beni materiali ed immateriali necessari per l'esercizio della propria attività.

9.2 Ripetizione ed efficacia nel tempo

- 9.2.1 Le dichiarazioni e garanzie di cui all'art. 9.1 sono rilasciate dalla Parte Finanziata alla Data di Sottoscrizione e si intendono ripetute per tutta la durata del Contratto, con riferimento alle circostanze di volta in volta esistenti.
- 9.2.2 La Parte Finanziata dovrà informare non appena possibile la Banca Finanziatrice, per iscritto, di ogni fatto, circostanza, evento e di ogni altra informazione che potrebbe rendere una o più delle dichiarazioni e garanzie di cui all'art. 9.1 non più veritiere, corrette, precise ovvero comunque fuorvianti in maniera significativa.

9.3 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Le Parti danno atto che la Banca ha sottoscritto il presente Contratto sul presupposto e facendo affidamento sul fatto che le dichiarazioni e garanzie di cui all'art. 9.1 siano vere, complete, corrette ed accurate nel tempo secondo quanto previsto al precedente art. 9.2.

10. OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

10.1 Obblighi informativi

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso, la Parte Finanziata dovrà:

- i. comunicare prontamente alla Banca Finanziatrice il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria, fiscale (inclusa qualsivoglia pretesa e/o richiesta, intentata o minaccia da terzi per iscritto e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Effetto Pregiudizievole Significativo;
- ii. senza pregiudizio per quanto previsto al precedente art. 9.2.2, comunicare prontamente alla Banca il verificarsi di qualsiasi circostanza che possa determinare la risoluzione del Contratto o il recesso dallo stesso da parte della Banca, oppure la decadenza della Parte Finanziata dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 11, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avvenuta conoscenza della predetta circostanza da parte della Parte Finanziata;
- iii. comunicare prontamente alla Banca Finanziatrice: a) lo stato di insolvenza della Parte Finanziata, l'assoggettamento della stessa a liquidazione volontaria o ad una qualsiasi procedura di insolvenza; b) l'avvenuta pronuncia nei confronti della Parte Finanziata di qualsiasi provvedimento di natura monitoria, esecutiva, cautelare, sequestro conservativo o giudiziario, pignoramento o provvedimento d'urgenza di qualsiasi natura per un importo eccedente Euro 5.000 (cinque mila); la Parte Finanziata dovrà fornire sollecitamente alla Banca informazioni dettagliate relative alle situazioni e/o provvedimenti indicati ai summenzionati punti a) e b).
- iv. comunicare prontamente alla Banca e comunque entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta, tutte le informazioni concernenti l'attività e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Parte Finanziata che la Banca possa, di volta in volta, ragionevolmente richiedere al fine di consentire la verifica del rispetto degli obblighi, delle dichiarazioni e delle garanzie di cui al presente Contratto;

- v. comunicare prontamente alla Banca ogni modifica sostanziale nel quadro normativo che disciplina l'attività della Parte Finanziata e il verificarsi della sostituzione, della caducazione o della revoca di qualsiasi Autorizzazione;
- vi. fornire prontamente alla Banca Finanziatrice, su richiesta scritta, copia di qualsivoglia notifica o comunicazione ricevuta che sia rilevante ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.

10.2 Obblighi generali

A decorrere dalla Data di Sottoscrizione e per tutta la durata del Contratto, la Parte Finanziata si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- i. **Status:** la Parte Finanziata si impegna a fare quanto necessario al fine di preservare il proprio *status* giuridico e compiere quanto risulti ragionevolmente necessario al fine di mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni e non cessare né variare in modo sostanziale la propria attività;
- ii. **Imposte e contributi previdenziali:** la Parte Finanziata rispetterà tutte le leggi in materia fiscale applicabili, liquiderà quanto richiesto e verserà regolarmente alle competenti autorità, nei modi prescritti dalla legge italiana, tutte le Imposte, contributi applicabili, entro il periodo consentito senza l'imposizione di sanzioni;
- iii. **Pari passu:** senza pregiudizio per i Gravami costituiti ai sensi della Documentazione Finanziaria, la Parte Finanziata si impegna a far sì che i diritti di credito della Banca nascenti dalla Documentazione Finanziaria si collochino almeno nello stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori della Parte Finanziata, salvo per quei crediti muniti di legittima causa di prelazione ai sensi della Legge Applicabile.
- iv. **Salvaguardia dei beni:** la Parte Finanziata si impegna a mantenere, custodire e conservare tutti i beni il cui degrado e/o distruzione comporti un Effetto Pregiudizievole Significativo.
- v. **Bilancio e documenti contabili:** la Parte Finanziata si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili.
- vi. **Cessioni:** la Parte Finanziata si impegna a fare quanto richiesto dalla Banca al fine di cooperare ad una eventuale cessione ai sensi dell'art. 13 [Cessioni], con costi e spese ad esclusivo carico della Banca Finanziatrice.
- vii. **Contratti di costituzione delle Garanzie:** la Parte Finanziata si impegna ad adempiere correttamente a tutti gli obblighi previsti dai contratti di costituzione delle eventuali Garanzie; garantire, in ogni momento, l'efficacia verso terzi delle eventuali Garanzie costituite in riferimento al Finanziamento; proteggere i diritti della Banca ai sensi degli eventuali contratti/atti di costituzione di Garanzie, inclusa, se del caso, la stipula di un nuovo contratto di garanzia nel rispetto delle disposizioni della Legge Applicabile.
- viii. **Modifiche allo statuto e alla compagine sociale:** la Parte Finanziata si impegna a non modificare il proprio oggetto sociale e/o in modo sostanziale la propria attività senza il preventivo consenso scritto della Banca; la Parte Finanziata si impegna altresì a informare preventivamente la Banca Finanziatrice in ordine ad ogni eventuale operazione societaria che comporti il cambio di controllo (inteso anche ai sensi dell'art. 2359 c.c.).
- ix. **Gravami:** per tutta la durata del Finanziamento, la Parte Finanziata si impegna a non permettere la costituzione di alcun Gravame sui propri beni, fatta eccezione per i Gravami costituiti *ex lege* e per quelli costituiti ai sensi della Documentazione Finanziaria, senza aver preventivamente ottenuto il consenso scritto della Banca.

10.3 Deroche ed eccezioni

Ogni eccezione o deroga al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 10.1 [Obblighi informativi] e 10.2 [Obblighi generali] che non sia esplicitamente contemplata nel presente

Contratto, dovrà essere previamente autorizzata per iscritto dalla Banca Finanziatrice.

11. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE, RECESSO E RISOLUZIONE

11.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine di cui al presente Contratto, senza che occorra pronuncia giudiziale, il verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile. La decadenza dal beneficio del termine sarà comunicata dalla Banca Finanziatrice alla Parte Finanziata con lettera raccomandata A.R. e diventerà immediatamente efficace a partire dalla relativa data di ricevimento.

11.2 Risoluzione

11.2.1 Le Parti espressamente convengono che avrà luogo l'integrale risoluzione di diritto del presente Contratto, a norma dell'art. 1456 del codice civile, nei casi di seguito indicati:

- i. nel caso di mancato pagamento di uno qualsiasi degli importi dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi dell'art. 4 [*Rimborso*], 6 [*Interessi*];
- ii. nel caso di mancato pagamento anche di una parte delle somme dovute nei termini e secondo le modalità indicate all'art. 12 [*Spese, Imposte e commissioni*];
- iii. nel caso in cui la Parte Finanziata non adempì ad uno degli obblighi indicati nell'art. 10.2 [*Obblighi generali*] lettere i) [*Status*], ii) [*Imposte e contributi previdenziali*], iii) [*Pari Passu*]; iv) [*Salvaguardia dei beni*], vii) [*Contratti di costituzione delle Garanzie*] e ix) [*Gravami*].

11.2.2 La Banca, mediante lettera raccomandata A.R., comunicherà alla Parte Finanziata che, essendosi verificato uno degli eventi di cui all'art. 11.2.1, il presente Contratto è risolto di diritto alla data in cui tale evento si è verificato.

11.2.3 Le Parti espressamente convengono che avrà luogo l'integrale risoluzione di diritto del presente Contratto, a norma dell'art. 1463 del codice civile per il verificarsi di eventi di Forza Maggiore che persistano per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

11.2.4 Negli altri casi di inadempimento degli obblighi contrattuali, la Banca ha facoltà di intimare alla Parte Finanziata e al Garante per iscritto di adempiere nel termine massimo di 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto s'intende senz'altro risolto di diritto.

11.3 Recesso della Banca Finanziatrice

11.3.1 Il verificarsi di ciascuno dei seguenti eventi/circostanze costituisce, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1845 del codice civile, giusta causa di recesso dal presente Contratto, da esercitarsi dalla Banca alle condizioni e secondo i termini indicati all'art. 11.3.2. che segue:

- i. **Contratti di costituzione delle Garanzie:** qualsiasi parte delle eventuali garanzie costituite sia dichiarata invalida e/o sia comunque inefficace, anche per cause sopravvenute, per fatto non imputabile alla Parte Finanziata.
- ii. **Procedure di Insolvenza:** (a) l'avvio nei confronti della Parte Finanziata di una procedura di insolvenza o b) l'adozione di una qualsiasi iniziativa finalizzata ad ottenere una dichiarazione di insolvenza della Parte Finanziata.
- iii. **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte degli organi competenti della Parte Finanziata avente per oggetto la messa in liquidazione della Parte Finanziata;
- iv. **Contenziosi:** l'adozione nei confronti della Parte Finanziata di un provvedimento di natura monitoria, esecutiva, cautelare, sequestro conservativo o giudiziario, pignoramento o provvedimenti d'urgenza di qualsiasi natura per un importo pari o superiore o Euro 10.000 (dieci mila/00).
- v. **Effetto Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un evento che possa determinare un Effetto Pregiudizievole Significativo.
- vi. **Documentazione Finanziaria:** l'invalidità e/o la nullità e/o annullamento e/o inefficacia, e/o risoluzione anche di uno solo dei contratti/atti unilaterali facenti parte della Documentazione Finanziaria (ad eccezione del presente Contratto), per fatto non imputabile alla Parte Finanziata.

- vii. **Dichiarazioni e garanzie:** una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi reiterate ai sensi e per gli effetti di cui al presente Contratto sia stata o risulti diventata non completa ovvero non veritiera anche solo parzialmente nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta, per fatto non imputabile alla Parte Finanziata, e la predetta dichiarazione e/o garanzia non sia stata sanata nel termine massimo di 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui la Banca ha comunicato alla Parte Finanziata il verificarsi di tale evento.
 - viii. **Cross Default:** il verificarsi di un inadempimento della Parte Finanziata, di obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca Finanziatrice (diverse da quelle nascenti dalla Documentazione Finanziaria) per un importo eccedente Euro 10.000 (dieci mila/00).
 - ix. inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi,
 - x. perdite improvvise o continua mancata redditività,
 - xi. altri fatti negativi dei quali la Parte Finanziata non abbia dato plausibile giustificazione, compresa la sospensione o la radiazione dall'albo professionale.
- 11.3.2 La Banca informerà la Parte Finanziata circa la sua intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal Contratto ai sensi del precedente art. 11.3.1 mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata ai sensi dell'art. 14.6 [*Comunicazioni*]. Il recesso avrà effetto dalla data di ricezione di detta comunicazione da parte della Parte Finanziata.

11.4 Rimborso del Capitale Residuo

- 11.4.1 Nel caso in cui la Banca comunichi alla Parte Finanziata la decadenza di quest'ultima dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 11.1 ovvero la risoluzione integrale del Contratto ai sensi dell'art. 11.2 ovvero il recesso dallo stesso ai sensi dell'art. 11.3, il Capitale Residuo, unitamente agli interessi maturati ed ogni altra somma dovuta ai sensi del Contratto diverranno immediatamente esigibili e la Parte Finanziata dovrà procedere entro 1 (un) Giorno Lavorativo dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Banca a rimborsare tale importo, riconoscendo alla Banca Finanziatrice tutte le somme a qualsiasi titolo dovute alla stessa ai sensi del presente Contratto, ivi compresi gli eventuali Interessi di Mora maturati, le commissioni ed i costi non pagati, e gli eventuali danni ulteriori.
- 11.4.2 In ogni caso, (anche in caso di decadenza, recesso della Banca e cessione del Contratto per risoluzione) la Parte Finanziata ha l'obbligo di corrispondere alla Banca la commissione di estinzione anticipata indicata nel Documento di Sintesi, a titolo di risarcimento parziale del danno derivato dalla cessazione anticipata del Contratto e gli eventuali danni ulteriori.

12. SPESE, IMPOSTE E COMMISSIONI

12.1 Spese

- 12.1.1 Ciascuna delle Parti supporterà le proprie spese relative alla predisposizione, negoziazione ed esecuzione della Documentazione Finanziaria (incluse le spese legali). Gli eventuali oneri notarili, ove applicabili, sono a carico della Parte Finanziata.
- 12.1.2 La Parte Finanziata pagherà o, a seconda dei casi, rimborserà, a semplice richiesta della Banca, tutte le spese vive sostenute e documentate da quest'ultima in relazione all'esercizio dei propri diritti ed obblighi ai sensi del presente Contratto, anche a seguito dell'inadempimento della Parte Finanziata degli obblighi contrattuali.

12.2 Imposte

- 12.2.1 Sono a carico della Parte Finanziata tutte le Imposte alle quali la Documentazione Finanziaria possa essere soggetta, alla data odierna o in futuro, fatta eccezione per gli oneri direttamente attribuibili all'esercizio della facoltà di cedere il Contratto di cui all'art. 13.2 [*Cessione effettuata dalla Banca Finanziatrice*].
- 12.2.2 La Parte Finanziata rimborserà le somme eventualmente anticipate dalla Banca per i titoli di cui all'art. 12.2.1, nel termine massimo di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla richiesta della Banca.

12.3 Pagamenti al lordo delle Imposte

Tutti i pagamenti da effettuarsi dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a Imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia obbligatoria per legge, nel qual caso gli importi dovuti dalla Parte Finanziata saranno maggiorati di un importo aggiuntivo in misura tale da consentire che l'importo ricevuto dalla Banca, al netto della deduzione o ritenuta sia pari all'importo che sarebbe stato ricevuto in assenza di alcuna deduzione o ritenuta.

12.4 Commissioni e altri oneri

La Parte Finanziata si impegna a corrispondere alla Banca le commissioni e tutti gli altri oneri indicati e calcolati come indicato nel Documento di Sintesi che fa parte integrante del Contratto.

13. CESSIONI

13.1 Cessione effettuata dalla Parte Finanziata

La Parte Finanziata non potrà cedere o trasferire il Contratto o alcuno dei suoi diritti e obblighi derivanti dal presente Contratto, senza il previo consenso scritto della Banca.

13.2 Cessione effettuata dalla Banca Finanziatrice

13.2.1 La Banca avrà facoltà di cedere, in tutto o in parte:

- i. la propria posizione nel presente Contratto e, per l'effetto, i propri diritti ed obblighi derivanti dal Contratto previa notifica alla, ovvero accettazione della Parte Finanziata ai sensi dell'art. 1407 primo comma del codice civile; ovvero
- ii. i crediti vantati nei confronti della Parte Finanziata, nascenti dal Contratto, unitamente alle relative garanzie costituite ai sensi della Documentazione Finanziaria, con natura ed effetto di cessione del contratto o di cessione del credito a seconda del caso, e con esclusione espressa di ogni efficacia novativa. Resta inteso che la Parte Finanziata sarà obbligata a cooperare per facilitare qualsiasi cessione del Contratto e/o dei crediti nascenti dal Contratto stesso.

13.2.2 Le eventuali Garanzie rimarranno nella loro integrità e verranno trasferite *pro rata* e a tal fine la Parte Finanziata si impegna a far sì, anche ai sensi dell'art. 1381 del codice civile, che vengano poste in essere le formalità e ottenuti i consensi necessari a tal fine. La cessione del Contratto e delle correlate garanzie avrà natura ed effetto di cessione di contratto o di credito, a seconda del caso, con esclusione di qualsiasi efficacia novativa sul Contratto stesso.

13.3 Imposte e altri oneri relativi alle cessioni

Tutte le Imposte nonché tutte le spese (incluse le spese legali e/o notarili) relativi alla cessione di diritti di cui al precedente art. 13.2 saranno sostenuti esclusivamente dalla Banca, fermo restando che le Parti concorderanno in buona fede le modalità di tale cessione al fine di minimizzare tali Imposte e spese da sostenere in relazione alla stessa.

14. DISPOSIZIONI GENERALI

14.1 Completezza

Il presente Contratto e gli eventuali Allegati superano e sostituiscono qualsiasi altra precedente intesa, pattuizione e accordo, orale e scritto, fra le Parti in relazione alla materia oggetto del Contratto.

14.2 Invalidità parziale

14.2.1 Nel caso di invalidità o inefficacia, totale o parziale, attuale o sopravvenuta, di qualsiasi pattuizione del Contratto che non abbia natura essenziale, la Banca Finanziatrice e la Parte Finanziata convengono di negoziare in buona fede per sostituire le predette pattuizioni con altre valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente i medesimi effetti in conformità all'intenzione delle Parti ed allo scopo delle clausole sostituite.

14.2.2 Fermo quanto pattuito al precedente comma, la Banca e la Parte Finanziata sono d'accordo che le altre pattuizioni del Contratto rimarranno pienamente valide ed efficaci e che il Contratto stesso sarà interpretato ed eseguito come se non contenesse le pattuizioni invalidi o inefficaci.

14.3 Rinunce

- 14.3.1 Nessuna rinuncia avente per oggetto i diritti nascenti dal Contratto produrrà effetto alcuno se non sarà fatta per iscritto e nessuna rinuncia di questo tipo potrà essere in nessun caso estesa a diritti differenti da quelli espressamente indicati per iscritto.
- 14.3.2 Nessun ritardo nell'esercizio dei diritti nascenti dal presente Contratto produrrà, in nessun caso, gli effetti di una rinuncia al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
- 14.3.3 Conseguentemente, la mancata applicazione per uno o più periodi di liquidazione periodica delle spese o delle commissioni dovute in relazione al Finanziamento non comporta rinuncia alle stesse da parte della Banca.

14.4 Estratti conto, registrazioni e altre risultanze della Banca

Le Parti convengono espressamente che gli estratti conto, le registrazioni e le altre risultanze contabili della Banca Finanziatrice fanno piena prova del credito della Banca nei confronti della Parte Finanziata per capitale, interessi e quant'altro dovuto in relazione al Finanziamento.

14.5 Cessione dei Crediti

Resta inteso che gli eventuali crediti trasferiti in garanzia alla Banca Finanziatrice ai sensi dei contratti di costituzione delle Garanzie rientreranno automaticamente nella piena disponibilità della Parte Finanziata alla data dell'integrale ed incondizionato adempimento della Parte Finanziata stessa di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto, se non diversamente previsto dal contratto di cessione di crediti in garanzia.

14.6 Comunicazioni

Le comunicazioni di qualsiasi natura saranno inviate per lettera raccomandata, e-mail, fax, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo di comunicazione ai recapiti indicati da ciascuna delle Parti nella Domanda di Finanziamento e, rispettivamente, nell'Accettazione della predetta Domanda oppure successivamente indicati per iscritto:

- i. Ove siano consegnate a mano, saranno considerate ricevute con effetto immediato;
- ii. Ove siano inviate via fax, saranno parimenti considerate ricevute con effetto immediato se inviate nell'orario di apertura al pubblico di un Giorno Lavorativo, ovvero se inviate al di fuori dell'orario di apertura al pubblico di un Giorno Lavorativo o in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, avranno effetto il primo Giorno Lavorativo successivo;
- iii. Ove siano inviate per posta saranno considerate ricevute con effetto dalla data di ricevimento da parte del destinatario, indicata sull'avviso di ricevimento.

15. MANLEVA

La Parte Finanziata manterrà la Banca Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute nell'ambito di qualsiasi procedimento od azione anche intentate da terzi) subiti, a causa dell'inadempimento della Parte Finanziata degli obblighi derivanti dalla Documentazione Finanziaria, ovvero a causa della non veridicità o dell'incompletezza delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Parte Finanziata nella Documentazione Finanziaria.

16. DETERMINAZIONE E MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

16.1 Le condizioni economiche applicate ai servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali di Contratto sono indicate nel Documento di Sintesi che fa parte integrante del Contratto.

16.2 La Banca, in presenza di giustificato motivo, ha facoltà di modificare le norme che disciplinano il presente Contratto e le condizioni economiche applicate, ad eccezione dei tassi di interesse (o, nel caso di finanziamento a tasso variabile, ad eccezione dello spread), dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione, la quale dovrà contenere in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", verrà validamente effettuata in forma scritta, all'indirizzo indicato dalla Parte Finanziata nella Domanda di Finanziamento o successivamente indicata per iscritto. In alternativa, la comunicazione può essere effettuata mediante altro supporto durevole, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Parte Finanziata, qualora la Parte Finanziata abbia scelto per le

comunicazioni il canale telematico nella Domanda di Finanziamento o successivamente. La modifica si intende approvata se la Parte Finanziata non dovesse recedere dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, la Parte Finanziata ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

16.3 Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma precedente non hanno effetto, se sfavorevoli alla Parte Finanziata.

16.4 I precedenti commi riportano le disposizioni dell'art. 118 del TUB nella versione vigente alla Data di Sottoscrizione; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui la Banca intende procedere ad una modifica.

17. RINEGOZIAZIONE DEL FINANZIAMENTO. MODIFICA/RINUNCIA/SOSTITUZIONE DELLE GARANZIE

17.1 Per tutta la durata del Contratto, le Parti possono effettuare concordemente modifiche alle condizioni contrattuali precedentemente applicate con riguardo ad esempio alla proroga del piano di ammortamento, alla modifica della scadenza delle rate, ed in generale con riguardo alla ristrutturazione del debito nonché relativamente alla modifica/rinuncia e/o alla sostituzione delle Garanzie.

17.2 Nei casi indicati all'art. 17.1, la Parte Finanziata si impegna a corrispondere alla Banca le commissioni indicate e calcolate come indicato nel Documento di Sintesi che fa parte integrante del Contratto. Nel caso in cui la Parte Finanziata sia persona fisica o microimpresa e si sia avvalsa della facoltà di surrogazione prevista dalla normativa vigente, la rinegoziazione è senza spese.

18. LEGGE APPLICABILE. RECLAMI RICORSI E CONCILIAZIONE. FORO COMPETENTE

18.1 Legge applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi e per gli effetti della medesima.

18.2 Reclami ricorsi e conciliazione

18.2.1 Nel caso in cui sorga una controversia tra la Banca e la Parte Finanziata relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto, la Parte Finanziata ha facoltà di presentare reclamo alla Banca per raccomandata A/R ovvero per via telematica all'Ufficio Reclami della Banca Transilvania sito in Via Baldo degli Ubaldi n. 184B, 000167 Roma, e-mail: reclami@bancatransilvania.ro, Fax 06/88805266. La Banca ha l'obbligo di rispondere entro 30 Giorni dal ricevimento del predetto reclamo.

18.2.2 Se la Parte Finanziata non riceve risposta entro 30 Giorni dal ricevimento del reclamo da parte della Banca o non si ritiene soddisfatta(o) della risposta ricevuta, ha facoltà di rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per conoscere come rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario, la Parte Finanziata potrà consultare il sito Internet www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Banca, oppure chiedere alla Banca la relativa guida riguardante l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie. Le decisioni dell'Arbitro non pregiudicano la possibilità per la Parte Finanziata di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

18.2.3 Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, la Banca o la Parte Finanziata sono tenute ad esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs. 28 del 4 marzo 2010, ricorrendo, alternativamente: (i) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) (per sapere come rivolgersi a tale organismo, la Parte Finanziata può consultare il sito del Conciliatore Bancario, www.conciliatorebancario.it, oppure rivolgersi alla Banca); (ii) ad uno degli altri organismi di mediazione specializzati nella materia bancaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; (iii) all'Arbitro Bancario e Finanziario.

18.2.4 La condizione di procedibilità di cui al punto 18.2.3 si intende assolta nel caso in cui la Parte Finanziata abbia esperito il procedimento di cui al paragrafo 18.2.2 presso l'ABF.

18.2.5 In caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

18.3 Foro competente

L'autorità giudiziaria competente a risolvere qualsiasi controversia insorta tra le Parti, relativa all'interpretazione e/o alla validità e/o all'esecuzione del presente Contratto è esclusivamente il foro di Roma, ferme restando le competenze inderogabili stabilite dalla legge.

18.4 Estensione alle controversie insorte con i garanti

Le disposizioni indicate nel presente art. 18 valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti della Parte Finanziata.